

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
DEL COMUNE DI AVISE**

INDICE

CAPO 1	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Scopi
Art. 3	Efficacia
CAPO 2	SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
Art. 4	Definizione
Art. 5	Direzione
Art. 6	Competenze
Art. 7	Poteri
CAPO 3	AMBIENTE, PROPRIETA' E DIRITTI REALI
Art. 8	Tutela dell'ambiente naturale
Art. 9	Distanze tra alberi
Art. 10	Alberi presso canali e sul confine dei boschi
Art. 11	Divieto di ripiantare alberi a distanza non prevista
Art. 12	Usi locali
Art. 13	Ingresso e transito
Art. 14	Segnaletica
Art. 15	Frutti naturali
Art. 16	Frutti caduti
Art. 17	Spigolatura, rastrellamenti e raspollatura
Art. 18	Ambito di applicazione
Art. 19	Prevenzione
CAPO 4	PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI INCENDI
Art. 20	Prevenzione e repressione degli incendi
Art. 21	Accensione di fuochi
Art. 22	Fumatori
Art. 23	Attività pericolose

Art.	24	Boschi distrutti o danneggiati
Art.	25	Depositi di sostanze infiammabili od esplosivi

**CAPO 5 TERRENI SILVO-PASTORALI, BOSCATI,
CESPUGLIATI O VINCOLATI**

Art.	26	Terreni boscati, cespugliati o vincolati
Art.	27	Beni silvo-pastorali
Art.	28	Beni consortili o di uso civico
Art.	29	Tutela del paesaggio

CAPO 6 PASCOLO

Art.	30	Esercizio del pascolo
Art.	31	Custodia
Art.	32	Sequestro
Art.	33	Terreni consortili
Art.	34	Animali
Art.	35	Trasferimento

CAPO 7 BESTIAME

Art.	36	Tutela
Art.	37	Controlli
Art.	38	Obblighi

CAPO 8 IGIENE DEGLI ANIMALI

Art.	39	Polizia veterinaria
Art.	40	Collaborazione
Art.	41	Api

CAPO 9 TUTELA ED IGIENE DELLE PIANTE

Art.	42	Tutela della flora alpina
Art.	43	Raccolta dei funghi
Art.	44	Igiene delle piante
Art.	45	Raccolta, coltivazione e commercio

CAPO 10 LEGNAME

Art.	46	Abbattimento degli alberi e legname
Art.	47	Ramaglia

CAPO 11	PRODUZIONE DEL LATTE
Art. 48	Produzione del latte
Art. 49	Standard merceologico
CAPO 12	ANIMALI
Art. 50	Custodia
Art. 51	Animali da affezione
Art. 52	Limiti
CAPO 13	CANI
Art. 53	Custodia
Art. 54	Limiti
Art. 55	Rinvio
CAPO 14	FAUNA, ATTIVITA' VENATORIA E PESCA
Art. 56	Fauna selvatica
Art. 57	Fondi preclusi
Art. 58	Divieti
Art. 59	Fauna selvatica inanellata
Art. 60	Fauna inferiore
Art. 61	Pesca
CAPO 15	STRADE
Art. 62	Fasce di rispetto ed aree di visibilità
Art. 63	Atti vietati
Art. 64	Obblighi
Art. 65	Rinvio
CAPO 16	CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO
Art. 66	Strade carrozzabili
Art. 67	Strade vicinali, piste ed altre aree

CAPO 17**ACQUE**

Art.	68	Derivazioni e variazioni
Art.	69	Attraversamento di strade con condotte
Art.	70	Manutenzione dei canali
Art.	71	Irrigazione
Art.	72	Abbeveratoi, lavatoi e fontane
Art.	73	Spurgo di fossi e canali
Art.	74	Inquinamento

CAPO 18**FABBRICATI RURALI**

Art.	75	Fabbricati
Art.	76	Case rurali
Art.	77	Stalle

CAPO 19**CONCIMI E STALLATICO**

Art.	78	Concimaie
Art.	79	Copertura
Art.	80	Trasporto
Art.	81	Deposito
Art.	82	Autorizzazioni

CAPO 20**RIFIUTI E DETRITI**

Art.	83	Deposito
------	----	----------

CAPO 21**MEZZI E MATERIALI EDILI**

Art.	84	Deposito
------	----	----------

CAPO 22**ACCERTAMENTI E SANZIONI**

Art.	85	Accertamenti e repressione
Art.	86	Sanzioni

CAPO 23**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.	87	Interpretazione
Art.	88	Integrazione
Art.	89	Deposito

Art.	90	Efficacia
Art.	91	Norma transitoria
Art.	92	Norma finale

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
DEL COMUNE DI AVISE**

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti materie:
 - a) la conduzione e la custodia al pascolo degli animali;
 - b) il possesso di cani e di altri animali d'affezione;
 - c) il possesso, la custodia e l'allevamento degli animali da cortile;
 - d) la prevenzione e repressione dei furti campestri e dei passaggi abusivi sulle proprietà private;
 - e) la manutenzione dei canali e delle opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque
 - f) il buon regime delle acque di uso pubblico comunale e di quelle oggetto di consorzi che interessino la maggior parte degli abitanti del comune oppure di una o più frazioni;
 - g) la spigolatura, la raspollatura e l'esercizio di altri diritti analoghi sui terreni privati, pubblici, consortili e di uso civico;
 - h) la manutenzione e la polizia delle strade vicinali;
 - i) la prevenzione e repressione del trasporto di carichi tali da danneggiare le strade;
 - j) la distruzione di animali, insetti e piante nocivi all'agricoltura;
 - k) la manutenzione delle concimaie;
 - l) l'industria del latte;
 - m) lo sfruttamento delle risorse naturali;
 - n) l'espletamento dell'agricoltura e della selvicoltura;
 - o) la tutela in generale della proprietà agricola contadina;
 - p) la prevenzione dei danni ambientali e delle attività dannose.

Art. 2 Scopi

1. Il presente regolamento, nel disciplinare le materie di cui all'art. 1, persegue:
 - a) la migliore tutela dell'ambiente naturale;
 - b) la salvaguardia degli equilibri ecologici;
 - c) il più efficiente ed efficace svolgimento delle attività agricole;
 - d) la tutela dell'ordine pubblico;
 - e) il rispetto della proprietà pubblica e privata;
 - f) la conservazione e l'ordinato impiego dei beni pubblici, privati, consortili e di uso civico;
 - g) la salvaguardia delle condizioni igieniche e sanitarie nell'allevamento e possesso di animali;
 - h) il migliore assetto del territorio.

Art. 3 Efficacia

1. La polizia rurale è disciplinata dal presente regolamento.
2. Oltre alle norme in esso contenute devono osservarsi le disposizioni stabilite per singole circostanze dagli organi comunali competenti e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari ed agenti addetti alla pubblica vigilanza e dai componenti del servizio di polizia rurale, in base ai poteri loro conferiti dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

CAPO 2 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 4 Definizione

1. Il servizio di polizia rurale è composto dal sindaco, dagli agenti municipali, dagli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria o di sicurezza e dalle guardie ecologiche.
2. Tutti i componenti del servizio devono rivestire la qualifica di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza ottenuta secondo le norme vigenti.

Art. 5 Direzione

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal sindaco.

Art. 6 Competenze

1. I componenti del servizio di polizia rurale svolgono tutte le attività previste dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dal presente regolamento per conseguire gli scopi previsti dall'articolo 2.
2. Il servizio di polizia rurale collabora con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali su richiesta presentata ai sensi dell'art. 1 comma 4 l.r. 11.11.1977, n. 66.

Art. 7 Poteri

I componenti del servizio di polizia rurale, nell'esercizio delle loro funzioni, esercitano i poteri a loro riconosciuti dalle leggi vigenti.

CAPO 3
AMBIENTE, PROPRIETA' E DIRITTI REALI

Art. 8
Tutela dell'ambiente naturale

1. Ogni intervento che comporta un impatto ambientale deve essere autorizzato ai sensi delle leggi statali, della l.r. 4.3.1991, n. 6 e delle altre leggi regionali, nell'osservanza degli strumenti urbanistici comunali.
2. Il sindaco può intervenire in merito con proprie ordinanze adottate ai sensi dello statuto comunale.
3. Il Comune può disporre organici piani di intervento a tutela dell'ambiente, della proprietà e dei diritti reali in caso di calamità naturali.

Art. 9
Distanze tra alberi

1. Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze previste dall'articolo 892 c.c.

Art. 10
Alberi presso canali e sul confine dei boschi

1. Per gli alberi che si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, le distanze prescritte dall'art. 893 c.c.

Art. 11
Divieto di ripiantare alberi a distanza non prevista

1. Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso od abbattuto, si osserva l'art. 895 c.c.

Art. 12
Usi locali

1. Nei casi previsti dagli artt. 9 e 10 si osservano comunque gli usi locali

Art. 13
Ingresso e transito

1. E' vietato l'ingresso od il passaggio abusivo nei fondi pubblici o privati altrui anche se incolti, gelati, innevati, non recintati o privi di idonei ripari, senza permesso dei proprietari o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sui fondi stessi.
2. L'ingresso od il transito sui fondi altrui, anche con mezzi meccanici o con bestiame, deve avvenire con modalità idonee ad evitare danni, eccessivi disagi od alterazioni e modifiche dei luoghi.
3. Nei mesi di agosto, settembre ed ottobre è vietato introdursi o transitare nei sentieri di accesso ai vigneti senza permesso rilasciato dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 14 Segnaletica

1. E' opportuno che i proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi privati appongano in essi cartelli recanti la dicitura "Proprietà privata – E' vietato l'ingresso ed il transito senza consenso scritto del proprietario".
2. Tali cartelli devono essere chiaramente visibili e posti con modalità idonee ad assicurarne la leggibilità.
3. Si osservano le leggi regionali in materia di pubblicità con cartelli stradali.

Art. 15 Frutti naturali

1. I frutti appartengono al proprietario del fondo che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri.
2. La raccolta dei prodotti del suolo e delle lumache deve essere autorizzata dai soggetti di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione è rilasciata per iscritto ed è sempre revocabile.
4. L'autorizzazione deve essere esibita su richiesta anche orale degli agenti del servizio di polizia rurale.
5. La raccolta dei prodotti del suolo e delle lumache deve essere effettuata nei limiti della l.r. 31.03.1977, n. 16.

Art. 16 Frutti caduti

1. I frutti caduti dalle piante appartengono in ogni caso al proprietario del fondo su cui le piante si trovano od al titolare di un diritto reale o personale di godimento su di esso.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono autorizzare terzi a raccogliere i frutti caduti.
3. L'autorizzazione è disciplinata dall'art. 15 commi 3 e 4.
4. E' vietata ai terzi la raccolta dei frutti caduti, tranne nel caso previsto dal comma 2.

Art. 17

Spigolatura, rastrellamenti e raspollatura

1. Senza l'autorizzazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo stesso è vietato spigolare, rastrellare o raspollare sui terreni altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. L'autorizzazione è disciplinata dall'art. 15 commi 3 e 4.

Art. 18

Ambito di applicazione

1. Gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 si applicano ai terreni privati, pubblici, consortili e di uso civico.

Art. 19

Prevenzione

1. Gli agenti del servizio di polizia rurale possono richiedere informazioni e giustificazioni a chiunque, in montagna od aperta campagna detiene o comunque porta con se strumenti agricoli, animali, legname, frutta od altri prodotti della terra.
2. In difetto di idonea giustificazione gli agenti del servizio di polizia rurale devono identificare l'interessato e fare rapporto all'autorità competente.

CAPO 4

PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI INCENDI

Art. 20

Prevenzione e repressione degli incendi

1. Si osservano le disposizioni della l.r. 3.12.1982, n.85 e successive modifiche.

Art. 21

Accensione di fuochi

1. Nei boschi, nelle zone incolte e nei luoghi ricoperti da vegetazione secca, confinanti con i primi, nonché ad una distanza inferiore a m. 50 dai medesimi è vietato accendere fuochi, bruciare stoppie od altri residui vegetali, incendiare discariche ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.
2. Il comma 1 non si applica alle persone incaricate della sorveglianza od addette alla gestione dei boschi, nei limiti dello stretto necessario, previa osservanza del comma 3 ed in spazi liberi ripuliti da foglie, erbe secche, ramaglie ed altre sostanze facilmente infiammabili.
3. In tale caso sussiste l'obbligo di riparare il focolare, impedire la dispersione di braci e scintille con mezzi adeguati, di circoscrivere il focolare con ogni mezzo idoneo

ad arrestare il fuoco e di spegnere completamente il fuoco all'atto della cessazione della necessità.

4. E' vietato comunque accendere fuochi in presenza di vento, in assenza di almeno due persone adulte valide, dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme e delle braci, a distanza inferiore di m. 50 da edifici o depositi di materiale combustibile, infiammabile od esplosivo e senza previa pulizia del terreno circostante da ogni materiale o residuo vegetale suscettibile di comunicare il fuoco ai boschi.

5. Le persone addette al fuoco devono adottare tutte le misure necessarie per evitare pericoli e seguirne l'andamento sino alla sua completa estinzione.

6. E' possibile accendere fuochi anche a distanza inferiore da quella prevista dal comma 1, previa autorizzazione della stazione forestale, ex art. 11, comma 5 l.r. 3.12.1982, n. 85, per gli scopi ivi previsti, nei casi ex art. 11 comma 6 l.r. 3.12.1982, n. 85, nell'osservanza degli obblighi stabiliti dal comma 3 e, per superare i limiti previsti dal comma 4, previa autorizzazione del servizio di polizia rurale.

7. Nei casi previsti dal comma 6 si applica il comma 3.

8. I gestori di strade o di ferrovie che attraversano boschi o che siano ad essi confinanti non possono accendere fuochi sulle relative scarpate.

9. Il presente articolo si applica anche per l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali.

Art. 22

Fumatori

1. E' vietato gettare al suolo mozziconi accesi o fiammiferi.

2. E' vietato fumare nei boschi ed in loro prossimità.

3. I fumatori sono comunque obbligati ad assicurarsi che i mozziconi ed i fiammiferi siano spenti prima di liberarsene.

Art. 23

Attività pericolose

1. Si osservano le disposizioni della l.r. 3.12.1982, n. 85 e successive modifiche nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 24

Boschi distrutti o danneggiati

1. Si osservano le disposizioni della l.r. 3.12.1982, n. 85 e successive modifiche.

Art. 25

Depositi di sostanze infiammabili od esplosivi

1. Si osservano le disposizioni della l.r. 3.12.1982, n.85 e successive modifiche.

CAPO 5
TERRENI SILVO-PASTORALI, BOSCATI, CESPUGLIATI O VINCOLATI

Art. 26
Terreni boscati, cespugliati o vincolati

1. I terreni boscati, cespugliati, montani o comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti al R.D. 16.05.1926, n.1126 e successive modifiche, alle altre leggi statali, alle leggi regionali ed ai regolamenti vigenti in materia.
2. Per terreni boscati o cespugliati si intendono quelli così definiti dalla legge regionale vigente.

Art. 27
Beni silvo-pastorali

1. I beni silvo-pastorali appartenenti al comune o ad altri enti, sono soggetti al R.D. 16.05.1926, n.1126 e successive modifiche, alle leggi statali, alle leggi regionali ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 28
Beni consortili o di uso civico

1. Per i beni delle consorzierie e per quelli di uso civico devono osservarsi altresì gli statuti, i regolamenti consortili e gli usi locali in materia.

Art. 29
Tutela del paesaggio

1. Si osservano le disposizioni delle leggi statali e delle leggi regionali in materia nonché gli strumenti urbanistici.

CAPO 6
PASCOLO

Art. 30
Esercizio del pascolo

1. E' vietato il pascolo su terreni pubblici o privati senza il consenso scritto del proprietario o del titolare di diritti reali o personali su di essi ai sensi delle leggi vigenti.

2. E' comunque vietato pascolare lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche, private o vicinali.

Art. 31 Custodia

1. Il bestiame al pascolo deve essere custodito da persone capaci ed in numero adeguato, con l'adozione di tutte le misure necessarie.
2. Analoga custodia deve essere predisposta per il transito del bestiame sulle strade pubbliche, private e vicinali.
3. Il bestiame che transita su strade pubbliche o private o sui fondi altrui deve essere tenuto riunito e condotto lentamente.
4. In ogni caso devono evitarsi le invasioni di terreni confinanti o finitimi, ogni pericolo o molestia per i passanti, i danni ai fondi e gli intralci alla circolazione.
5. Sono vietati gli atti e le grida che possono inquietare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 32 Sequestro

1. Gli animali incustoditi e pericolosi per l'incolumità pubblica o di ostacolo alla circolazione sono sequestrati a cura dei componenti del servizio di polizia rurale ex l. 24.11.1981, n. 689.

Art. 33 Terreni consortili

1. Sui terreni delle consorzio il pascolo è disciplinato dagli Statuti, dai regolamenti consortili e dalle consuetudini locali.

Art. 34 Capre

1. Gli animali non possono pascolare nei boschi e terreni cespugliati.

Art. 35 Trasferimento

1. I pastori, i caprai ed i mandriani che intendono condurre anche temporaneamente, greggi, mandrie od animali riuniti nel territorio del comune a scopi di pascolo, devono osservare il D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modifiche, nonché le leggi ed i regolamenti regionali in materia.

CAPO 7 BESTIAME

Art. 36 Tutela

1. E' vietato maltrattare, sottoporre a sofferenze non giustificate, tenere in cattive condizioni igieniche e costringere a fatiche eccessive il bestiame.

Art. 37 Controlli

1. Il sindaco può sottoporre le mandrie ed i greggi a visita per l'applicazione di eventuali provvedimenti di polizia veterinaria.

Art. 38 Obblighi

1. I proprietari od i detentori di animali, nei casi, anche sospetti, di malattie infettive o diffuse devono osservare il D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e le altre norme richiamate dall'art. 39.

CAPO 8 IGIENE DEGLI ANIMALI

Art. 39 Polizia veterinaria

1. In materia di igiene degli animali si osservano il DPR 8.2.1954, n. 320, la l.r. 12.8.1957, n. 3, la l.r. 28.6.1962, n. 13, la l. 9.6.1964, n. 615, la l. 23.1.1968, n. 33, la l. 23.1.1968, n. 34, la l. 23.12.1978, n. 833, la l.r. 31.5.1979, n. 31, la l.r. 11.5.1981, n. 24, la l.r. 3.3.1983, n. 6 e le loro successive modificazioni.

Art. 40 Collaborazione

1. Il comune collabora, a mezzo dei propri organi e del servizio di polizia rurale, con il servizio veterinario regionale, con l'unità sanitaria locale, con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e con i competenti organi della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prevenzione delle malattie infettive e diffuse

degli animali, per la loro cura e profilassi e per tutti i compiti ad essi demandati in materia veterinaria, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'art. 2 l.r. 11.5.1981, n. 24 ed all'art. 4 della l.r. 13.6.1979, n. 37.

Art. 41 Api

1. I possessori di alveari od i terzi informati, in caso di malattie infettive riscontrate nelle api, devono trasmettere denuncia, a mezzo raccomandata a.r., immediatamente, al sindaco ed al consorzio apistico regionale specificando:
 - a) le proprie generalità;
 - b) la patologia riscontrata;
 - c) il luogo di conservazione delle arnie.
2. Nei casi previsti dall'art. 18 l.r. 24.8.1982, n. 56 il sindaco deve provvedere tempestivamente.
3. Gli alveari devono essere posti a distanza dai centri abitati tale da non creare inconvenienti.

CAPO 9 TUTELA ED IGIENE DELLE PIANTE

Art. 42 Tutela della flora alpina

1. Per la tutela della flora alpina si osservano la l.r. 31.3.1977, n. 17 e le altre leggi che disciplinano la materia.

Art. 43 Raccolta dei funghi

1. Il comune assicura l'equilibrio naturale dei boschi e l'integrità delle colture agrarie.
2. Per la raccolta dei funghi si osserva la l.r. 31.3.1977, n.16 e successive modifiche.

Art. 44 Igiene delle piante

1. Per l'igiene delle piante si rinvia alla l. 18.6.1931, n.987, al RD 12.10.1933, n. 1700 e successive modifiche, alle altre leggi dello stato ed alle leggi regionali che disciplinano la materia.

Art. 45

Raccolta, coltivazione e commercio

1. Per la raccolta, coltivazione e commercio delle piante si rinvia alle leggi dello stato ed a quelle regionali che disciplinano la materia.

CAPO 10
LEGNAME

Art. 46

Abbattimento degli alberi e legname

1. Per l'abbattimento degli alberi, il deposito, la lavorazione, il trasporto e la vendita del legname da costruzione, da riscaldamento o di quello destinato ad impieghi industriali od artigianali si rinvia alle leggi dello stato ed a quelle regionali che disciplinano la materia.

Art. 47

Ramaglia

1. La raccolta della ramaglia nei boschi è consentita solo dal 1° aprile al 30 novembre.

CAPO 11
PRODUZIONE DEL LATTE

Art. 48

Produzione del latte

1. Per la produzione del latte si rinvia alle disposizioni della CEE, alle leggi dello stato, alle leggi regionali che disciplinano la materia nonché alla l.r. 3.1.1977, n. 9 e successive modifiche.

Art. 49

Standard merceologico

1. Lo standard merceologico del latte nel comune è determinato ex art. 8 l.r. 3.1.1977, n. 9 e successive modifiche.

CAPO 12 ANIMALI

Art. 50 Custodia

1. E' vietato abbandonare o lasciare incustoditi animali da cortile.
2. E' vietato lasciare vagare sul terreno pubblico o privato adibito a coltura animali dannosi alle semine, alle piantagioni od alla incolumità delle persone.

Art. 51 Animali da affezione

1. Gli animali da affezione devono essere controllati e custoditi con mezzi idonei ad evitare danni a terzi.
2. Il possesso di animali da affezione è soggetto alle leggi statali ed alle leggi regionali in materia.

Art. 52 Limiti

1. Gli animali da cortile e quelli dannosi per le semine o le piantagioni devono essere rinchiusi in appositi spazi cintati dal 30 aprile al 15 settembre.
2. Gli animali da cortile devono essere custoditi in spazi o locali idonei, con modalità e cautele idonee ad evitare loro restrizioni inutili o sofferenze, tali da permettere un'agevole disinfezione e disinfestazione degli stessi.

CAPO 13 CANI

Art. 53 Custodia

1. I cani da guardia negli edifici rurali devono essere custoditi con modalità idonee ad evitare danni a passanti ed a terzi.

Art. 54 Limiti

1. Nella custodia dei cani si osserva l'art. 52, comma 2.

Art. 55

Rinvio

1. Per il possesso, la detenzione e la custodia dei cani si rinvia alla l.r. 28.4.1994, n. 14.

CAPO 14

FAUNA, ATTIVITA' VENATORIA E PESCA

Art. 56

Fauna selvatica

1. L'oggetto della tutela è definito dall'art. 2 della l. 11.2.1992, n. 157.
2. Per la tutela della fauna selvatica si rinvia alla l. 11.2.1992, n. 157, alle leggi regionali ed al piano faunistico-venatorio.

Art. 57

Fondi preclusi

1. L'attività venatoria è preclusa:
 - a) sui fondi per cui è stata accolta la richiesta prevista dall'art. 10 l.r. 27.8.1994, n. 64;
 - b) nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza superiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia una profondità superiore a m. 1,50 ed una larghezza superiore a m. 3;
 - c) sugli orti, sui terreni adibiti a colture erbacee e cerealiocolle dalla semina al raccolto, sui prati non sfalciati, sui frutteti sino al raccolto, sui vigneti e sui terreni di recente rimboschimento.
2. I fondi preclusi all'attività venatoria devono essere indicati con apposite tabelle, collocate dal proprietario o dal conduttore, delimitanti in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

Art. 58

Divieti

1. Si rinvia alle disposizioni della l. 11.2.1992, n. 157.

Art. 59

Fauna selvatica inanellata

1. Chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati deve farne denuncia alla stazione forestale od al comune competenti per territorio.

Art. 60
Fauna inferiore

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere ed asportare formicai e uova degli anfibi nonché catturare girini, rane o gamberi.
2. I soggetti autorizzati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali possono raccogliarli in quantitativi limitati e determinati, con osservanza della l.r. 31.3.1977, n. 16.
3. Dal 1° novembre al 31 agosto è vietata la cattura di tutte le specie di lumaca con chiocciola.
4. Dal 1° settembre al 31 ottobre ne è consentita la cattura di esemplari non inferiori a mm. 35 nella quantità di 24 esemplari giornalieri per persona.
5. I proprietari, le persone aventi il godimento dei fondi ed i loro familiari, nel periodo previsto dal comma 2, possono raccoglierne quantità illimitate.
6. La raccolta delle lumache con chiocciola è permessa da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto.
7. Non si applica il presente articolo alle usuali operazioni agricole, alle coltivazioni ed agli allevamenti artificiali.
8. La raccolta delle lumache con chiocciola è comunque subordinata al consenso del proprietario o del titolare di diritti di godimento reali o personali sul fondo.

Art. 61
Pesca

1. Gli agenti di polizia rurale svolgono la funzione di agenti di vigilanza ittica.
2. La pesca è esercitata in base alla l.r. 5.5.1983, n. 29, alle altre leggi regionali in materia ed al calendario ittico regionale.

CAPO 15
STRADE

Art. 62
Fasce di rispetto ed aree di visibilità

1. Si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche, del DPR 16.12.1992, n.495 e successive modifiche, alle leggi regionali che disciplinano la materia ed agli strumenti urbanistici regionali e comunali.

Art. 63
Atti vietati

1. Si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 30.4.1992, n. 285, del DPR 16.12.1992, n.495 e successive modifiche ed alle leggi regionali che disciplinano la materia.

Art. 64 Obblighi

1. I proprietari ed i titolari di diritti reali o personali di godimento dei fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, locali e vicinali nel tratto corrispondente ai loro fondi devono osservare le disposizioni del D.lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche, del DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e delle leggi regionali che disciplinano la materia.

Art. 65 Rinvio

1. In materia di opere, piantagioni, depositi di materiali, di strade e viabilità si osservano la l.r. 11.11.1965, n. 18, la l.r. 28.5.1981, n. 1 e le altre leggi regionali ove più restrittive.

CAPO 16 CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO

Art. 66 Strade carrozzabili

1. Nel comune la circolazione dei pedoni e dei veicoli nei tratti di strada carrozzabile statale, regionale e comunale e di accesso a luoghi pubblici od a strutture pubbliche o private nonché nelle aree di parcheggio da essi serviti deve svolgersi con modalità tali da garantire la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, la sicurezza degli utenti e dei terzi, la fluidità del traffico e la prevenzione di gravi pregiudizi ambientali.

Art. 67 Strade vicinali, piste ed altre aree

1. All'infuori delle strade di cui all'art. 66 si osservano le disposizioni della l.r. 22.4.1985, n. 17.

CAPO 17

ACQUE

Art. 68

Derivazioni e variazioni

1. E' vietato modificare od innovare i corsi delle acque pubbliche nonché eseguire opere, anche provvisorie, in essi o ad essi pertinenti, qualora ciò comporti pregiudizio o pericolo per il libero defluire delle acque o per i fondi sottostanti.
2. Sono vietate comunque le derivazioni abusive, le piantagioni negli alvei, la posa di tronchi od altri oggetti ingombranti in essi, le opere che intralciano o rendono disagiata il passaggio lungo le sponde ed altre simili opere che comportino in ogni caso danni o pericolo per il deflusso delle acque od ostacolino la manutenzione dei corsi d'acqua.
3. Gli interventi, le modificazioni dei corsi d'acqua e l'esecuzione di opere in essi o ad essi pertinenti possono essere compiuti dai proprietari, dagli utenti o dagli enti titolari di diritti su di essi.
4. Gli interventi, le modificazioni e l'esecuzione delle opere previsti nel comma 3 devono essere autorizzati dal sindaco con la procedura prevista dall'art. 71, commi 3,4,5,6 e 7.

Art. 69

Attraversamento di strade con condotte

1. Il titolare di un diritto di attraversamento con condotte d'acqua della sede stradale deve costruire le opere necessarie con accorgimenti tecnici tali da evitare danni o pericoli alla proprietà stradale nonché intralcio alla circolazione.
2. Il soggetto indicato nel comma 1 deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di esse.
3. Si osservano in ogni caso le disposizioni del D.lgs 30.4.1992, n. 285, del DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche.

Art. 70

Manutenzione dei canali

1. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, degli abbeveratoi, dei lavatoi e delle fontane provvedono, i proprietari, gli enti titolari e gli utenti in base ai regolamenti.
2. In difetto si osservano gli antichi titoli, gli usi e le consuetudini locali.

Art. 71

Irrigazione

1. E' vietato bagnare prati, campi, orti o giardini oltre il tempo necessario alla loro irrigazione in presenza di pericolo di frane di danni per i fondi sottostanti e la proprietà stradale.
2. L'irrigazione dei terreni vicini e finitimi alla proprietà stradale deve avvenire senza pregiudizio per la stessa.
3. L'acqua degli acquedotti può essere utilizzata solo per usi domestici.

Art. 72

Abbeveratoi, lavatoi e fontane

1. Gli abbeveratoi, i lavatoi e le fontane devono essere tenuti costantemente puliti a cura dei proprietari e degli utenti.
2. Il sindaco, con ordinanza motivata, può ingiungere ai proprietari ed agli utenti di provvedere alla loro pulizia entro un termine non superiore a quindici giorni.
3. In difetto provvede a cura dell'amministrazione comunale ed a spese degli inadempienti.
4. E' vietato lavare il bucato negli abbeveratoi.

Art. 73

Spurgo di fossi e canali

1. I fossi divisorii tra fondi e terreni devono, a cura dei proprietari o degli utenti, essere spurgati periodicamente o, comunque, in caso di necessità.
2. I fossi di scolo insufficienti devono essere adeguatamente dimensionati a cura dei soggetti indicati nel comma 1.
3. In difetto il sindaco adotta la procedura prevista dall'art. 74 commi 2 e 3.

Art. 74

Inquinamento

1. Per la tutela delle acque dall'inquinamento si osservano le leggi statali, la l.r. 24.8.1982, n. 59 e le altre leggi regionali che disciplinano la materia.

CAPO 18

FABBRICATI RURALI

Art. 75

Fabbricati

1. La tipologia, la costruzione, la ricostruzione, gli interventi conservativi e la manutenzione straordinaria dei fabbricati rurali sono disciplinati dalle leggi vigenti, dal

piano regolatore generale, dalle norme tecniche di attuazione e dagli altri strumenti urbanistici del comune.

2. I cortili, le aie, i terreni immediatamente adiacenti alle case rurali, così come le altre loro pertinenze, devono consentire il completo e rapido smaltimento delle acque piovane e di uso domestico.

Art. 76 Case rurali

1. Le case rurali devono essere tenute in buone condizioni di pulizia ed igiene.
2. E' vietato abbandonare o depositare rifiuti ed altri detriti in prossimità delle abitazioni.

Art. 77 Stalle

1. Le stalle devono essere tenute pulite, sufficientemente areate, in buono stato di conservazione ed intonacate.
2. Devono altresì essere costruite con materiali, opere e tecniche tali da garantire le migliori condizioni igieniche, il facile deflusso dei liquidi organici, l'impermeabilità dei pavimenti e dei soffitti nonché la possibilità di agevoli disinfezioni, disinfestazioni e lavaggi.
3. Si osservano gli artt. 233-240 R.D. 27.7.1934, n. 1265.
4. E' vietato tenere animali dell'aia nelle stalle.

CAPO 19 CONCIMI E STALLATICO

Art. 78 Concimaie

1. Le stalle per bovini, equini, caprini, ovini ed i ricoveri per suini od animali da cortile devono essere munite di concimaia costruita in muratura, predisposta ai sensi delle leggi statali, di quelle regionali e degli strumenti urbanistici del comune.
2. Ogni concimaia deve servire la struttura di cui costituisce pertinenza e deve essere tenuta in perfetto stato di funzionamento.
3. Le concimaie devono essere situate dalle case di abitazione a distanze non minori da quelle previste dalle leggi vigenti e dagli strumenti urbanistici.
4. Il liquame od il materiale di risulta proveniente dalle stalle o da altri luoghi di custodia di animali deve essere depositato od addotto, anche con sistemi diretti od automatici, nella concimaia di pertinenza.
5. E' vietato l'ammasso del concime, del letame o del materiale di risulta nei luoghi di custodia del bestiame.

6. Si osserva il R.D. 27.7.1934, n. 1265.

Art. 79
Copertura

1. Le concimaie devono essere coperte con mezzi idonei ad impedire esalazioni, presenza di insetti molesti, fastidio a terzi o rischi per la pubblica igiene ed incolumità.

Art. 80
Trasporto

1. I veicoli che trasportano concime, letame o stallatico devono essere dotati di ripari ed accorgimenti tecnici idonei ad impedire la caduta e la dispersione sulle strade pubbliche e private del materiale trasportato.

2. Il carico dovrà essere coperto con mezzi idonei ad evitare gli inconvenienti di cui all'art. 81 comma 1.

3. In caso di caduta o dispersione del materiale trasportato, il conducente dovrà provvedere a rimuoverlo senza indugio adottando tutte le cautele atte ad evitare rischi per la circolazione e per l'incolumità di terzi.

Art. 81
Deposito

1. E' vietato il deposito o la custodia, anche temporaneo, di stallatico, letame o concime nei cortili, presso i corsi d'acqua, nei boschi, nelle piazze o piazzuole, lungo le strade, nell'abitato, nell'immediata prossimità di fabbricati rurali adibiti ad abitazione ed in ogni altro luogo pubblico.

2. In ogni caso non può essere disposto il deposito di letame, stallatico o concime in luoghi ove vi è pericolo di infiltrazioni inquinanti delle falde idriche.

Art. 82
Autorizzazioni

1. Le concimaie ed i depositi di concime, letame o stallatico devono essere comunque autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge in materia di scarichi.

CAPO 20
RIFIUTI E DETRITI

Art. 83
Deposito

1. Per il deposito e lo smaltimento di rifiuti, detriti e materiale di risulta si osservano le norme di legge vigenti in materia.

CAPO 21 MEZZI E MATERIALI EDILI

Art. 84 Deposito

1. Il deposito sul suolo pubblico di mezzi e materiali occorrenti alla costruzione di strade, edifici od altre opere immobili è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti nonché dei regolamenti in materia.

CAPO 22 ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 85 Accertamenti e sanzioni

1. Tutte le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono accertate dai soggetti previsti dall'art. 4.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Gli organi competenti ordinano la cessazione dei comportamenti contrari alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Chiunque può segnalare, con idonea comunicazione scritta, le violazioni del presente regolamento.
5. Tali segnalazioni dovranno essere depositate nella segreteria comunale.
6. Il segretario comunale, od un suo delegato, devono rilasciare ricevuta del deposito.

Art. 86 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento, previste da leggi statali e regionali, comportano l'applicazione delle relative sanzioni.
2. Tutte le violazioni del presente regolamento, non sanzionate da leggi statali e regionali, comportano l'applicazione di una pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 500.000.

CAPO 23
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87
Interpretazione

1. Il presente regolamento è soggetto ai criteri di interpretazione delle norme giuridiche.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento è effettuata con una nuova norma regolamentare approvata ai sensi dello statuto.

Art. 88
Integrazione

1. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento si ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alla legge ed allo statuto.

Art. 89
Deposito

1. Una copia del regolamento è depositata presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico.

Art. 90
Efficacia

1. Tutti gli atti amministrativi di competenza degli organi comunali non possono prevedere disposizioni in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. La prassi amministrativa ha efficacia solo se espressamente richiamata dal regolamento.

Art. 91
Norma transitoria

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti e degli altri atti normativi secondari o di rango inferiore in contrasto con il presente regolamento.
2. L'organizzazione interna ed il funzionamento del servizio di polizia rurale sono stabiliti con regolamento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 92

Norma finale

1. Il regolamento di polizia rurale entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione, adottata dal Consiglio comunale ex art. 11 lettera a dello statuto.

Riferimenti legislativi:

R.D. 16.05.1926 n. 1126
Legge 18.06.1931 n. 987
R.D. 12.10.1933 n. 1700
R.D. 27.07.1934 n. 1265
L.r. 24.08.1952 n. 56
D.P.R. 08.02.1954 n. 320
L.r. 12.08.1957 n. 3

L.r. 28.06.1962 n. 13
Legge 09.06.1964 n. 615
L.r. 11.11.1965 n. 18
Legge 23.01.1968 n. 33
Legge 23.01.1968 n. 34
L.r. 3.1.1977 n. 9
L.r. 31.03.1977 n. 16
L.r. 11.11.1977 n. 66
L.r. 31.03.1977 n. 17
Legge 23.12.1978 n. 833
L.r. 31.05.1979 n. 31
L.r. 13.06.1979 n. 37
L.r. 28.05.1981 n. 1
L.r. 11.05.1981 n. 24
Legge 24.11.1981 n. 689
L.r. 24.08.1982 n. 56 e 59
L.r. 03.12.1982 n. 85
L.r. 03.03.1983 n. 6
L.r. 05.05.1983 n. 29
L.r. 22.04.1985 n. 17
L.r. 04.03.1991 n. 6
Legge 11.02.1992 n. 157
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285
L.r. 24.08.1992 n. 59
DPR 16.12.1992 n. 495
L.r. 28.04.1994 n. 14
L.r. 27.08.1994 n. 64
L.r. 11.11.1997 n. 66
Codice civile artt. 892 - 893 - 895
Codice della strada
Disposizioni CEE

COMUNE DI AVISE

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA RURALE

